

STATUTO FIDIMPRESA LAZIO SCPA**TITOLO I****Articolo 1 (Denominazione - Sede)**

1. E' costituita una Società cooperativa per azioni denominata "**FIDIMPRESA LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**" in breve "**FIDIMPRESA LAZIO SCPA**".

2. La Società ha la sede legale e la Direzione Generale nel Comune di Roma.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'apertura o la chiusura di uffici e sedi operative nel territorio della Repubblica e nella Comunità Europea, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa di Vigilanza.

Articolo 2 (Durata)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata, o la società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**Articolo 3 (Normativa generale)**

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Libro V, Titolo VI, Capo I, del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle in materia di società per azioni previste dal Libro V, Titolo V, Capo V, del Codice medesimo.

Articolo 4 (Normativa speciale)

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella Legge 7 marzo 1996, n. 108 e nella Legge della Regione Lazio 24 agosto 2001, n. 23, le disposizioni contenute nel titolo III del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ivi comprese le relative disposizioni di attuazione, nonché quelle di cui al DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214 e comunque in quanto applicabile, la normativa vigente in materia di disciplina dell'attività di garanzia dei fidi e confidi.

Articolo 5 (Regime mutualistico)

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento degli obiettivi di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III - SCOPO E OGGETTO**Articolo 6 (Scopo e oggetto)**

1. La Società, che ha scopo mutualistico, è basata sui principi della mutualità e non persegue fini di lucro, assiste le piccole e medie imprese socie e/o aderenti ai confidi soci nell'accesso al credito e nel reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive o contro-garantendo o co-garantendo consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. La Società può di conseguenza svolgere le seguenti attività:

- a) prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio purché non legata ad operazioni con derivati, alle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e per favorire il reperimento, presso tali soggetti, di capitali di rischio; a tal fine la Società può costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa stipulate;
- b) intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi e da fondi pubblici di garanzia;
- c) gestire fondi regionali e nazionali Antiusura dei quali risulta assegnataria;

d) fornire servizi connessi o complementari alle attività indicate nei punti a) e b) o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci. La Società può ad esempio:

- negoziare i tassi più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
- offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale;
- concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a società, enti e organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della Società;
- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinataria di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;
- fornire ogni altro servizio finanziario, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore delle imprese socie e/o aderenti ai Confidi soci.

3. La Società può inoltre svolgere attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimenti aziendali presentati dalle imprese socie e/o aderenti ai confidi soci, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti aziendali.

4. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di ogni garanzia e svolgere tutte le attività strettamente connesse a quelle sopraindicate e, in generale, utili per la realizzazione degli scopi sociali, salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dalla legge.

Articolo 7 (Convenzioni)

Relativamente alle convenzioni di cui al comma 3 del precedente articolo deve osservarsi quanto segue:

- a. l'impresa che intende ottenere il finanziamento o reperire capitale di rischio alle condizioni previste nelle convenzioni deve fare domanda scritta alla Società per il rilascio della garanzia collettiva;
- b. all'esame delle domande presentate dalle imprese per la concessione di garanzia procede il Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni del presente statuto e dei relativi regolamenti attuativi;
- c. le convenzioni concluse con le banche, le società e gli enti finanziari devono avere una durata limitata, o altrimenti prevedere il diritto di recesso a favore della Società;
- d. l'impresa beneficiaria della garanzia è tenuta a versare alla Società contributi sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni entro il limite massimo stabilito dalla legge e a rilasciare altresì un'autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società i suddetti ristorni.

TITOLO IV - SOCI

Articolo 8 (Soci - Requisiti e numero)

1. Possono essere ammessi come soci:

- a) le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i liberi professionisti operanti nel territorio della Repubblica; si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- b) i confidi di garanzia collettiva fidi provinciali tra le piccole e medie imprese operanti nel territorio della Repubblica;

c) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto delle imprese socie.

d) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese le fondazioni e le associazioni imprenditoriali purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

2. Gli enti pubblici e privati e le associazioni imprenditoriali che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n.269 partecipano già al capitale sociale del confidi, possono mantenere la loro partecipazione, con i limiti imposti dalla legge.

3. La società può accettare contributi e garanzie, non finalizzati a singole operazioni, anche da parte di soggetti che, non potendo essere soci, intendano sostenere l'attività sociale.

4. Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è variabile ed illimitato; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico Bancario ed i regolamenti di attuazione.

Articolo 9 (Soci - Ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla società redatta su apposito modulo predisposto dalla Società.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 8. L'aspirante socio deve specificatamente indicare, in fase di presentazione della domanda di ammissione a socio, a quale delle delegazioni operative decentrate intende appartenere ai fini, sia dell'espressione di voto nelle assemblee territoriali, sia della rappresentanza territoriale nei vari organi della società. Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto nonché delle disposizioni di legge e di Vigilanza che disciplinano i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3. L'ammissione del socio avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che accerta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere notizie, chiarimenti ed ogni altro fatto che ritenga utile ai fini della delibera.

4. All'atto della presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.

Articolo 10 (Soci - Obblighi)

I soci sono obbligati:

a) all'immediato pagamento delle azioni sottoscritte nonché al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione e di ogni altro onere dovuto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli apporti ai "fondi monetari" ed i contributi associativi.

b) a trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti attinenti all'oggetto sociale; essi, in particolare, sono tenuti a trasmettere i dati e le notizie relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché i dati e le notizie relativi all'eventuale mutamento della sede legale o della proprietà dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c) osservare il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni dell'Assemblea, del

Consiglio di amministrazione, oltre che a favorire gli interessi della Società;
d) rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto;
e) risarcire la società dei danni e delle perdite subite imputabili a loro comportamenti od omissioni.

Articolo 11 (Perdita della qualità di socio - Decadenza)

1. La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.
2. La decadenza si verifica per morte della persona fisica nel caso di impresa individuale, per cessazione dell'attività di impresa e ove vengano meno i requisiti di ammissione previsti dallo statuto.

Articolo 12 (Perdita della qualità di socio - Recesso)

1. Il socio può recedere quando non abbia favorevolmente concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine.

2. Ai sensi dell'art. 2532, comma 1 del codice civile il recesso non può essere parziale ovvero riguardare parte delle azioni. Il recesso del socio è ammesso per tutte le cause, derogabili e inderogabili, stabilite dalla legge.

3. Il socio può recedere con il preavviso di almeno novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; essa è esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è legittimato a proporre opposizione davanti al tribunale territorialmente competente.

6. In relazione alle clausole di recesso diverse da quelle inderogabili, il Consiglio di Amministrazione assume le proprie determinazioni in ordine ad un'eventuale limitazione, anche totale, del rimborso, valutando, in particolare:

- a) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del Confidi;
- b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di primo e di secondo pilastro. Resta ferma la necessità di richiedere l'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri alla Banca d'Italia;

7. Il recesso, qualora non intervenga una delibera di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, esplica ogni effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo articolo 13.

Il recesso, per i rapporti mutualistici tra socio e Società, ha effetto, ferma la previsione di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo, con la chiusura dell'esercizio sociale in corso; il recesso ha effetto a decorrere dall'esercizio successivo qualora l'istanza di recesso pervenga oltre il termine di cui al citato comma 3, primo periodo. Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13 (Responsabilità del socio uscente)

1. Il socio che cessa di far parte della società ed eventualmente i suoi eredi, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato uno dei seguenti eventi:

- a) la morte;
- b) l'esclusione;
- c) il recesso;
- d) cessione delle azioni.

2. Qualora il socio deceduto, receduto o escluso abbia assunto obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente anche dai suoi eredi.

3. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all'impresa socia o socia del Confidi socio, sia nel caso quest'ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del Confidi socio.

Articolo 14 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)

1. Il Consiglio di Amministrazione - previo accertamento della complessiva situazione prudenziale del Confidi soprattutto in termini di adeguatezza dei fondi propri rispetto ai complessivi rischi ai quali è esposto il Confidi stesso (cfr. successivo articolo 15, comma 1) - delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

- a) non abbia provveduto al pagamento, previa intimazione da parte degli amministratori, delle azioni sottoscritte, dei contributi associativi o di ogni altra somma dovuta dal socio sulla base di regolare deliberazione degli organi societari;
- b) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società;
- c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi della Società; costituisce grave inosservanza statutaria, tra le altre, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b);
- d) abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi della Società;
- e) sia dichiarato fallito.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione hanno effetto immediato e devono essere comunicate al socio entro 30 giorni dal Presidente del Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 13. La responsabilità e la validità della garanzia del socio escluso permangono sino al buon esito dei rapporti mutualistici sottostanti.

4. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile.

Articolo 15 (Liquidazione delle azioni)

1. Al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, in caso di decadenza, recesso o esclusione, dietro richiesta scritta da inviarsi a cura dell'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, viene rimborsato esclusivamente, ai sensi dell'art. 2535 c.c., il valore nominale versato in sede di sottoscrizione delle azioni detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite quali risultanti dai bilanci precedenti o da quello di esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale -tenendo conto della complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità, dell'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di primo e di secondo pilastro del Confidiha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del Socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel Common Equity Tier 1 (CET1).

Resta ferma la necessità di richiedere l'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri alla Banca d'Italia.

2. La somma eventualmente corrisposta a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società ed è destinata ad un'apposita riserva statutaria.

3. Al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, non spettano in ogni caso il rimborso di eventuali azioni emesse dalla Società ed assegnate a titolo gratuito e di eventuali accrescimenti a titolo gratuito del valore nominale delle azioni possedute.

4. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, fermo il disposto dell'articolo 12, comma 7, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio indicato nel comma 1 del presente articolo.

TITOLO V - CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO NETTO - AZIONI - FONDI RISCHI

Articolo 16 (Capitale sociale e patrimonio netto)

1. Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni.

2. Il capitale sociale non può essere inferiore al limite minimo indicato dall'articolo 13, comma 12, della Legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della Legge 24 novembre 2003, n. 326, se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 2 del presente statuto, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.

4. Ciascun socio deve sottoscrivere azioni per un importo non inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi) e non superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

5. La società non emette titoli azionari e la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci.

6. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

7. Il patrimonio netto della Società, costituito dal capitale sociale e le riserve, non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari e dall'articolo 13, comma 14, della Legge 24 novembre 2003, n. 326. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, della Legge 24 novembre 2003, n. 326, quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal precedente comma 7 gli amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

Articolo 17 (Trasferimento delle azioni)

1. Le azioni sono trasferibili, salvo quanto stabilito al riguardo dalle disposizioni di legge e di Vigilanza, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per l'ammissione a socio e previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 (Fondi monetari)

1. La Società può costituire ed alimentare appositi "fondi monetari" presso le Banche e gli altri intermediari finanziari con cui siano state stipulate le relative Convenzioni, con funzione di garanzia dei crediti concessi ed erogati dai medesimi per il suo tramite.

2. I fondi monetari sono costituiti dai contributi ad essi espressamente destinati dai soci,

dagli Enti pubblici e dai privati.

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19 (Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione sulla gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
5. Gli eventuali utili ed ogni altro residuo attivo non possono essere distribuiti ai soci ma sono assegnati a riserva statutaria, previo accantonamento di almeno il 30 per cento degli utili netti annuali nel fondo di riserva legale.

Articolo 20 (Divieto di distribuzione delle riserve)

1. Tutte le riserve e i fondi non possono essere distribuiti ai soci durante la vita della Società.
2. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società è regolato dal successivo articolo 35.

Articolo 21 (Organi della Società)

1. Sono Organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale;
2. E' nominato il Direttore Generale secondo quanto previsto dal successivo art. 34

TITOLO VII - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 22 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è costituita dai soci in possesso di requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente statuto, iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci ed in regola con i versamenti dovuti.
2. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione o di farsi rappresentare come previsto all'articolo 26 del presente statuto.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo nel territorio della Repubblica dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno per gli adempimenti ordinari statutari e di legge, ovvero quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, con l'indicazione degli argomenti da trattare; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta stessa. L'Assemblea è convocata mediante avviso a firma del Presidente, spedito a tutti i soci ed ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, a mezzo telegramma, raccomandata, telefax o posta elettronica.
5. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
6. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e sono intervenuti tutti i componenti del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano di età. In ogni caso l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Ove prescritto dalla legge e quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

10. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 23 (Assemblea ordinaria - attribuzioni e quorum)

1. Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) impartire le direttive generali di azione delle società;
- b) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione destinando gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'articolo 19;
- c) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 27 comma 1, secondo quanto previsto al riguardo dal regolamento dell'Assemblea dei soci approvato dalla stessa Assemblea;
- d) eleggere i componenti il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 32 comma 1, e determinarne i compensi, secondo quanto previsto al riguardo dal regolamento dell'Assemblea dei soci approvato dalla stessa Assemblea

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 19, comma 3, del presente statuto.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. Le delibere dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione sono adottate con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti.

Articolo 24 (Assemblea straordinaria - Attribuzioni e quorum)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione qualora siano intervenuti in proprio e per delega la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti e rappresentati;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti, salvo che per le delibere concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della società in cui per la validità dell'assemblea è necessario l'intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto al voto e la delibera viene assunta con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 25 (Assemblee separate)

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 2540 secondo comma Codice Civile, o comunque

qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, sono convocate Assemblee separate dei soci secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente statuto.

2. Per le convocazioni delle Assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'Assemblea generale sia in prima che in seconda convocazione, nei territori dove sono istituite le sedi operative decentrate della società in data antecedente di almeno cinque giorni rispetto a quella prevista per la convocazione dell'Assemblea generale;

b) la data e l'ora di convocazione per le singole Assemblee separate devono coincidere; la prima e la seconda convocazione non possono cadere nello stesso giorno;

c) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea

3. Per la partecipazione dei soci alle Assemblee separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto.

4. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione o di farsi rappresentare come previsto all'articolo 26 del presente statuto.

5. Le Assemblee separate sono presiedute dal Consigliere di Amministrazione designato a rappresentare il rispettivo territorio o, in sua assenza, da altro socio indicato dall'Assemblea stessa.

6. Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci presenti un delegato effettivo, nonché un supplente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Il Delegato esprime nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione assunta dall'assemblea separata che lo ha eletto. I Soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale.

7. I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione assunta.

8. L'Assemblea generale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee separate, i quali rappresentano il numero dei soci in essa presenti o rappresentati. Il numero dei soci complessivamente rappresentati dai delegati delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.

9. Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle Assemblee separate e risultanti dalle lettere di delega, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario delle Assemblee separate, delle quali ogni delegato dovrà essere munito.

10. Ai lavori dell'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate senza risultare eletti a delegati, nonché i rappresentanti degli enti sostenitori di cui all'art. 8 del presente statuto.

11. Qualora una soltanto delle Assemblee separate abbia deliberato in seconda convocazione, l'Assemblea generale delibera anche in prima convocazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti per la seconda convocazione.

12. Per quanto concerne il diritto di impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale da parte dei soci assenti e dissenzienti delle Assemblee separate si applicano le norme di legge.

13. Le Assemblee separate sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 26 (Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Nell'Assemblea il socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta da conservarsi agli atti della Società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
2. Nel caso di soci persone giuridiche o associazioni la delega può essere rilasciata anche ad un dipendente della persona o società.
3. Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
4. La rappresentanza può essere conferita con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2372, commi 3, 4 e 5 del codice civile.
5. Spetta al Presidente accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

Articolo 27 (Consiglio di Amministrazione - Nomina)

1. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da cinque a sette e provvede alla loro nomina facendo in modo che sia rappresentato il territorio in cui opera la Società.
2. Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie.
3. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
5. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
6. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade previa convocazione dell'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate nel comma 2, potendo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
7. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 6, se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
8. I consiglieri possono percepire unicamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
9. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione.

Articolo 28 (Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata la Funzione di Supervisione strategica e di gestione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea dei soci - è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso la fusione nei casi previsti dagli articoli del codice civile 2505 e 2505 bis; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie della Società; la riduzione del capitale, in caso di recesso del socio; gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative ed in particolare alle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari Finanziari.
2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e, quindi non delegabili, i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli Intermediari finanziari. In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i compiti descritti nei successivi commi.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva:
 - a) il modello di business, gli indirizzi strategici ed i relativi piani attuativi di breve, di medio e di lungo periodo;
 - b) le politiche per la promozione di nuovi prodotti e servizi, per l'avvio di nuove attività e per l'inserimento in nuovi mercati, per la distribuzione di prodotti e servizi, per

- l'esternalizzazione delle funzioni aziendali e per la gestione della continuità operativa;
- c) i regolamenti dei complessivi processi aziendali ed il regolamento dell'assetto organizzativo;
 - d) il piano annuale concernenti le verifiche da svolgere dalle funzioni aziendali di controllo ed approva le relazioni periodiche predisposte dalle stesse funzioni;
 - e) gli interventi necessari al fine di adeguare le risorse ed i processi alle esigenze aziendali ed alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
 - f) il progetto di bilancio, il resoconto da trasmettere alla Banca d'Italia e l'informativa da fornire al pubblico;
 - g) la politica di remunerazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina e revoca il Direttore Generale ed il responsabile del piano di continuità nonché, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- b) sottopone all'Assemblea la proposta di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti;
- c) delega i propri poteri relativamente alle diverse attività aziendali al Direttore Generale il quale informa il Consiglio di Amministrazione dei poteri esercitati nella prima seduta utile del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio di Amministrazione verifica:

- a) i requisiti da possedere dagli esponenti aziendali e dai responsabili delle Funzioni di controllo;
- b) la concreta attuazione degli indirizzi strategici;
- c) il grado di aderenza del complessivo sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza;
- d) il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dallo stesso Consiglio;
- e) la conformità della politica di remunerazione rispetto a quella dallo stesso approvata;
- f) l'attuazione degli interventi deliberati dallo stesso Consiglio;
- g) l'adeguatezza delle informazioni fornite agli Organi dalle funzioni aziendali nonché l'adeguatezza dei flussi informativi scambiati fra gli stessi Organi e quelli inviati alle Autorità di Vigilanza.

Articolo 29 (Consiglio di Amministrazione - Convocazione, adunanze, deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o presso le sedi delle delegazioni operative istituite dalla società, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

4. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con la partecipazione disgiunta dei componenti in luoghi diversi purché audio o video collegati e purché, nelle sedi di svolgimento, si proceda alla raccolta della firma di presenza e tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

5. Il voto degli Amministratori non può essere espresso per rappresentanza.

6. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi membri e del personale della società. In caso di assenza o impedimento del Segretario, come sopra nominato, quest'ultimo viene sostituito da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.

Articolo 30 (Presidente - Vicepresidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente.

2. Le due cariche non sono contemporaneamente attribuibili ad esponenti dello stesso territorio.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non riveste un ruolo esecutivo e non svolge neppure di fatto funzioni gestionali. In particolare, il Presidente:

- a) convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- d) intrattiene i rapporti con gli Organi istituzionali;
- e) conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita i poteri. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice - Presidente gli stessi sono sostituiti dal Consigliere più anziano di età

Articolo 31 (Rappresentanza della Società - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti previsti nell'oggetto sociale.

2. In caso di impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente.

3. In caso di impedimento anche del Vicepresidente la rappresentanza e la firma sociale spettano congiuntamente ai due Consiglieri più anziani di età.

Articolo 32 (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ai sensi di legge. L'Assemblea provvede anche ad attribuire la presidenza del Collegio ad uno dei sindaci effettivi.

2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

3. Il Collegio sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.

4. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e cioè sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

6. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

7. Il Collegio Sindacale, al quale è attribuita la funzione di controllo, svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli Intermediari finanziari. In particolare, il Collegio Sindacale, coordinandosi con gli altri Organi sociali e con le Funzionali aziendali e soprattutto con le Funzioni di controllo svolge i compiti descritti nei successi commi.

8. Il Collegio Sindacale verifica:

a) il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di legge e di Vigilanza;

b) la conformità normativa ed operativa dei complessivi processi aziendali e, in particolare, dei processi che compongono il sistema dei controlli interni. Alle disposizioni di legge e di Vigilanza;

c) l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali e del piano di continuità operativa.

d) l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico, del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

e) il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti nonché la corretta applicazione delle regole relative alla politica di remunerazione.

f) il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale svolta dalla Società nonché le attività connesse e strumentali rispetto a quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

g) la conformità dei modelli di organizzazione, di gestione e di controllo adottati dalla società alle disposizioni di legge e di Vigilanza per prevenire i reati indicati dalle stesse disposizioni di legge vigenti.

9. Il Collegio Sindacale promuove al Consiglio di Amministrazione:

a) gli interventi da adottare per eliminare le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi e il conseguimento degli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza;

b) gli interventi per eliminare eventuali carenze emerse nei processi di competenza degli altri Organi sociali.

10. Il Collegio Sindacale formula, altresì, un parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e formula una proposta motivata all'Assemblea dei Soci in merito al conferimento o alla revoca dell'incarico della revisione legale dei conti al Revisore iscritto nell'apposito Albo.

11. Il Collegio Sindacale informa:

a) l'Assemblea dei soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci ed ai risultati dell'esercizio sociale nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione:

b) la Banca d'Italia in ordine agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarità significativa nella gestione o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività;

c) il Revisore legale dei conti, in merito ai dati ed alle informazioni rilevanti al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti. Informa, in materia di antiriciclaggio, il legale rappresentante della Società o un suo delegato in merito alle infrazioni delle procedura di segnalazione delle operazioni sospette di cui ha notizia;

d) l'Autorità di Vigilanza, in merito agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza che possano costituire delle infrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'organizzazione, alla registrazione delle operazioni nonché alle procedure ed ai controlli interni.

Articolo 33 (Revisione Legale e Certificazione del bilancio d'esercizio)

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
3. Il Revisore o la Società di Revisione si coordinano con il Collegio Sindacale.
4. La società di revisione legale o il revisore legale, provvede alla certificazione annuale del bilancio.
5. La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 34 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge la funzione di gestione secondo i poteri allo stesso conferiti dallo stesso Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e delle Assemblee dei soci. Il Direttore Generale svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza. In particolare, il Direttore Generale, coordinandosi con gli altri Organi aziendali e con le Funzionali aziendali e soprattutto con le Funzioni di controllo, svolge i compiti descritti ai successivi commi.
2. Il Direttore Generale definisce e propone al Consiglio di Amministrazione per la relativa deliberazione:
 - a) il sistema organizzativo aziendale ed i regolamenti dei complessi processi che disciplinano i criteri da seguire nello svolgimento dei processi stessi nonché il regolamento dell'assetto organizzativo che disciplina i ruoli e le responsabilità delle singole unità organizzative;
 - b) il piano delle attività da svolgere ed i risultati da conseguire nel breve e nel lungo periodo nonché gli interventi da assumere per eliminare eventuali carenze e disfunzioni rilevate nei singoli processi.
3. Il Direttore Generale approva i procedimenti strettamente operativi per la concreta applicazione dei regolamenti dei complessivi processi aziendali nonché delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso.
4. Il Direttore Generale verifica:
 - a) i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
 - b) il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
 - c) l'adeguatezza del capitale di coprire i complessivi rischi aziendali e delle informazioni da fornire al pubblico nonché
 - d) l'efficacia delle complessive funzioni aziendali ed il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dal Consiglio di Amministrazione nonché l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza ed il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale nonché le attività connesse e strumentali della società.
5. Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:
 - a) ai risultati delle verifiche svolte dalla Funzioni di controllo nonché in merito agli

interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse ed in merito al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;

b) al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito ai rischi in essere e all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.

TITOLO VIII - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONI

Articolo 35 (Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, deve essere devoluto ai sensi dell'articolo 13, comma 19 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Anche nel caso di scioglimento della società al socio o in caso di morte ai suoi eredi non spettano in ogni caso il rimborso di eventuali azioni emesse dalla società ed assegnate a titolo gratuito e di eventuali accrescimenti a titolo gratuito del valore nominale delle azioni possedute.
5. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimangono valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

Articolo 36 (Trasformazione e fusione di società)

Ai sensi dell'art. 13, comma 43, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, in caso di fusione o trasformazione della Società in un ente diverso da confidi ovvero da una banca di cui all'art. 13 del d.l. n. 269/2003 il patrimonio corrisponde a quello pervenuto alla Società per effetto di precedenti trasformazioni e (o) fusioni di società cooperative, al netto del valore dei rispettivi capitali sociali comunque costituiti, deve essere devoluto, sulla base della disciplina applicabile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 o ai fondi interconsortili competenti di cui all'art. 13, commi 20 e 21, del d.l. n. 269/2003.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative.